

N. 21865 DI REP.

N. 13795 DI RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di ottobre, alle ore 12,20 (dodici e venti minuti).

6 ottobre 2025

In Milano, nel mio studio in Via Francesco Cherubini n. 6.

Avanti a me Avv. MAURO GRANDI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente:

- FILIPPONE DORA VALERIA, nata a Palermo il 3 settembre 1957, domiciliata per la carica presso l'infra indicata sede sociale.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di redigere il presente verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione culturale di promozione sociale denominata:

"GUITARE ACTUELLE"

con sede in Torino, Via Santa Giulia n. 5/C, Codice Fiscale 97759520014, e a tal fine

premette

che a seguito di avviso di convocazione inviato in tempo utile ai sensi di legge e di statuto in data 25 settembre 2025 è stata indetta per oggi, in seconda convocazione, l'assemblea della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Trasformazione della scrittura privata registrata dell'Associazione in atto pubblico, redigendo un nuovo atto costitutivo e statuto presso il Notaio.

Ciò premesso

la Comparente mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, nell'indicata qualità, la Comparente che, con il consenso dell'Assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale.

Dopodichè il Presidente dichiara e fa constatare:

- che per il Consiglio Direttivo, oltre a se medesima quale Presidente, è presente il Consigliere Matteo Appendino, è collegato mediante mezzi di telecomunicazione il Consigliere Daniele Ligios ed ha giustificato la propria assenza l'altro Consigliere;

- che l'Associazione non ha nominato alcun organo di controllo, non essendosi ad oggi verificate le condizioni previste dalla legge o dallo statuto per la sua istituzione;

- che sono debitamente rappresentati in assemblea i seguenti

REGISTRATO A MILANO
IL 07/10/2025
N. 101466 SERIE 1T
ESATTI EURO 245,00
DI CUI EURO 45,00
PER IMPOSTA DI BOLLO

	Associati aventi diritti di voto, di seguito elencati con la specificazione delle deleghe: * BARDASCINO MARIA GRAZIA - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * YAGUE YURI LIMANOV - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * LESCA FILIPPO - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * FERIAN GABRIELE - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * RUSSANO CHRISTIAN - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * BELPANNO ROBERTO - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * BIANCHI ANDREA - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * BIANCHI PAOLO - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * CAPUA DILETTA - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * DOCI ADMIR - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * GIOLA ELISA - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * LA VECCHIA LAURA - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * MASSARI MARCELLO - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * TRUPIA CLAUDIO SERENO - per delega conferita a FILIPPONE DORA VALERIA; * FILIPPONE DORA VALERIA - in proprio; * APPENDINO MATTEO - in proprio; * ANGELICA ZITO - in proprio; * LIGIOS DANIELE - in proprio, collegato mediante mezzi di telecomunicazione; - che pertanto la presente assemblea, validamente convocata a seguito del surrichiamato avviso di convocazione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno. Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, esponendo le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, al fine di adeguarlo alle previsioni della Direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 170 del 21 marzo 2016 al fine di consentire all'Associazione di essere accreditata quale Ente di Formazione. Il Presidente presenta quindi all'assemblea il nuovo testo di statuto che, previa sottoscrizione ai sensi di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "A". Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo	

all'approvazione dell'Assemblea il seguente:

"TESTO DI DELIBERAZIONE

L'Assemblea:

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

A) Di adeguare lo statuto dell'Associazione, al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 170 del 21 marzo 2016, mediante l'abrogazione dello statuto vigente e la conseguente adozione in sua sostituzione di un nuovo testo di statuto che, presentato dal Presidente all'assemblea ed approvato prima articolo per articolo e poi nel suo complesso, si trova allegato al verbale dell'assemblea medesima.

B) Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perchè abbia ad accettare ed introdurre nelle delibere come sopra assunte le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dall'Autorità competente ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di legge."

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e dopo prova e controprova risulta approvato per alzata di mano all'unanimità e pertanto risulta approvato con le maggioranze conformi a quelle previste dallo statuto.

Dopodichè, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,00 (tredici).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, alla Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 13,05 (tredici e cinque minuti).

Consta di due fogli scritti da me e da persone di mia fiducia per cinque facciate e parte della sesta fin qui.

F.to DORA VALERIA FILIPPONE

F.to MAURO GRANDI Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 21865 DI REP.

N. 13795 DI RACC.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GUITARE
ACTUELLE"**

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'associazione di promozione sociale "GUITARE ACTUELLE", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in via Santa Giulia n. 5/C in Torino, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce **nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.**, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi

	generalì dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di cui in particolare si richiamano: la lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; la lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Le attività dell'Associazione sono finalizzate a diffondere una prospettiva diversa dello studio della chitarra: approfondire repertori originali per ensemble di chitarre e valorizzare l'esperienza della didattica di gruppo. Esperienza sempre più condivisa da numerosi docenti di strumento in diversi paesi europei che ha portato alla nascita di questo attualissimo repertorio ricco di contaminazioni musicali con altri generi che coinvolgono moltissimo la chitarra, quali il jazz, il country, il blues. I giovani musicisti oggi sentono meno le barriere musicali tra i diversi generi, per cui una didattica attenta alla loro preparazione li metterà in grado non solo di conoscere il repertorio solistico, ma di orientare i loro stimoli musicali in una visione più allargata degli stili musicali e delle tecniche di esecuzione. Con l'Associazione si vuole dare avvio ad una riflessione sulle possibilità di estensione delle pratiche musicali - chitarra classica, chitarra acustica ed elettrica, chitarra jazz, ecc. - coinvolgendo anche altri strumenti affini quali liuto, arciliuto, mandolino, chitarra dell'800, dimostrando	

che la chitarra è uno strumento versatile, fonte di opportunità e che puntando su questa sua peculiarità si può essere non solo innovativi, ma conquistare attenzione nel mondo musicale.

Essere musicisti ed in particolare insegnanti di strumento, implica inevitabilmente una riflessione sul nostro ruolo nella società e sulle conseguenti aspettative che creiamo sui giovani che a noi si rivolgono. Avvicinarli alla musica significa accettare le complessità del nostro compito (nel senso più elevato del termine), permettere ad ogni individuo di riscoprire o tirar fuori il musicale che c'è in lui, operare una didattica autentica ed aperta.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di favorire l'aggregazione e la crescita socio-culturale dei singoli e della popolazione nel suo complesso, avvalendosi di tutta una serie di azioni finalizzate ad un'efficace promozione e comunicazione culturale, basate su strategie aggiornate e rivolte ad un'utenza di qualsiasi età, preparazione e condizione sociale, senza preclusione di sorta:

1. **la lezione collettiva** come forma mentis aperta e complessa che realizza attraverso l'operatività contenuti musicali legati al linguaggio musicale/strumentale, e soprattutto diventa occasione di comunicazione e crescita dell'individuo che grazie al gruppo significherà meglio se stesso.

2. **La musica d'insieme:** laboratorio strumentale che potenzia la sperimentazione, la progettualità, la ricerca e la manipolazione dei materiali sonori attraverso la cooperazione e l'integrazione di gruppo

3. **Nuovi metodi:** ideazione, pubblicazione e sperimentazione di metodi che siano nuovi nell'approccio strumentale, considerando le nuove tecnologie quali parti integranti nelle competenze contemporanee.

4. **Rivalutazione e analisi dei metodi storici:** in quanto documento-monumento e fonte di intuizioni assolutamente attuali e fondamentali spesso dimenticati o addirittura sconosciuti

5. **Chitarrae:** utilizzo di chitarre di diverso genere, epoca e strumenti simili

6. **Tecniche strumentali:** sperimentazioni con lo strumento e sullo strumento (accordature aperte, tecniche convenzionali e non)

7. **Repertori eurocolti e non:** in prospettiva interculturale

8. **Tecniche di ripresa audio e video:** finalizzate alla produzione di CD e DVD e altri strumenti multimediali per diffondere Guitare Actuelle e quali supporti per conferenze, master, eventi, pubblicazioni, test di ascolto.

9. **Sito internet:** realizzazione del sito di Guitare Actuelle quale strumento di divulgazione per tutte le attività

connesse alla gestione dell'Associazione

10. **Collaborazioni e collettività:** creare una nuova figura di musicista in grado di organizzare e mettere in campo le proprie risorse per far circolare la musica e le idee.

11. **Organizzare corsi di formazione per tutte le attività sopraelencate** ed anche in relazione all'aggiornamento del personale scolastico e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali; in particolare, l'attività di formazione si svolgerà in relazione ai seguenti ambiti, quali definiti dalla Direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 170 del 21 marzo 2016:

AMBITI TRASVERSALI

1. Didattica e metodologie;
2. Metodologie e attività laboratoriali;
3. Innovazione didattica e didattica digitale;
4. Didattica per competenze e competenze trasversali;
5. Gli apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI

13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

L'Associazione potrà svolgere inoltre **ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate** e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai numeri precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute **nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.**

L'Associazione di promozione sociale opera in prevalenza nell'ambito del territorio dello Stato italiano.

Articolo 3) Sono compiti dell'Associazione:

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle

attività istituzionali promosse;

- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
 - gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
 - porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione.
- Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.
 - L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
 - Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
 - L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.
 - Scambi e gemellaggi internazionali;
 - Gestire direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione

all'Associazione.

- Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:
- Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici
- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
- Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

SOCI

Articolo 4) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'Associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti

coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che

condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea,

a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata

della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo

b. ordinari, sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative

c. sostenitori, sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Articolo 6) L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 7) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro

soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;

	2. eredità, donazione e legati;	
	3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; 5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; - dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; - da eventuali fondi di riserva. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a art. 148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili,	

i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 11) L'Associazione può acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'**art. 22 D.Lgs. 117/2017**. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma non inferiore ad euro 15.000; se tale patrimonio risulta costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo o allo statuto, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora si verifichi che il patrimonio minimo di cui sopra risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, o in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione. Le modificazioni dello Statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione al RUNTS. In caso di acquisizione della personalità giuridica, per le obbligazioni dell'Associazione risponde soltanto l'Associazione con il suo patrimonio.

BILANCIO

Articolo 12) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dal termine dell'esercizio. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività **ex art 6 D. Lgs. 117/17**.

Articolo 13) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi **dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017** nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 15) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

E' consentita e valida a tutti gli effetti la riunione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tenuta con mezzi telematici, di qualsiasi natura, purché sia salvaguardata e dimostrabile con mezzi certi di prova la partecipazione alla riunione di tutti gli aventi diritto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la certezza dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione

quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma a distanza di un'ora almeno dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 16) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio

mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b art. 148 del TUIR).

Articolo 19) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 20) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21) L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di

amministrazione è convocato con comunicazione scritta da

spedirsi anche per e-mail, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la certezza dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

E' consentita e valida a tutti gli effetti la riunione dell'Organo Direttivo tenuta con mezzi telematici, di qualsiasi natura, purché sia salvaguardata e dimostrabile con mezzi certi di prova la partecipazione alla riunione di tutti gli aventi diritto.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti e tre i componenti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 22) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti bancari o postali. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 23) Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 24) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti **dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017**. Esso:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti **dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31**, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 25) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017**. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 26) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi **dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017**. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 27) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Torino.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere

deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 30) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 31) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, oltre che alle

	leggi speciali sulle associazioni.	
	F.to DORA VALERIA FILIPPONE F.to MAURO GRANDI Notaio	